

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2094

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, CILIBERTI**

**Nuove disposizioni per la nomina del consiglio di amministrazione e di garanzia della RAI e principi generali di organizzazione e di finanziamento**

*Presentata l'8 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 agosto 1990, n. 223, contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, ha dedicato solo alcune disposizioni di principio al servizio pubblico radiotelevisivo, lasciando per il resto in vigore la normativa precedente, contenuta essenzialmente nella legge 14 aprile 1975, n. 103, e nel decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Molte delle disposizioni contenute in quei testi legislativi erano state concepite per un'azienda operante in regime di monopolio ed altre erano state approvate in via di urgenza per fronteggiare esigenze contingenti, al di fuori di un organico disegno. Era dunque opinione generale,

già nel 1990 e lo è a maggior ragione oggi, quella che ritiene necessario ridefinire alcuni principi generali di funzionamento di un servizio pubblico operante in regime di concorrenza.

Sarebbe dunque oggi necessario dar vita ad una proposta organica contenente la disciplina di questo settore per consentire alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di rispondere in maniera adeguata alle complesse sfide che il mercato radiotelevisivo pone ad un'azienda pubblica operante in questo settore.

Le scadenze in corso, prima fra tutte quella concernente l'elezione dell'organo di vertice della società, non consentono né di procedere al rinnovo sulla base delle

vecchie regole, giudicate da tutti inadeguate, né di attendere tempi lunghi per la definizione di nuove regole. Si deve quindi necessariamente operare in due tempi, ponendo prima una sorta di normativa preliminare riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi di governo e rinviando la normativa più organica ad un momento immediatamente successivo. Naturalmente queste due fasi, sebbene disgiunte, richiedono una visione unitaria che già oggi si può delineare, per consentire da un lato alla società di operare e dall'altro al legislatore di muoversi secondo un itinerario prestabilito.

In questa proposta di legge sono contenute le norme strettamente necessarie per realizzare il disegno appena descritto.

Innanzitutto si stabilisce un nuovo criterio di nomina dell'organo di vertice della società, configurato come consiglio di amministrazione e di garanzia. Il potere di scegliere i componenti è affidato, seguendo l'orientamento adottato per altri organi di garanzia, ai Presidenti delle due Camere. La riduzione del numero e l'indicazione di procedere alla scelta nell'ambito di alte personalità del mondo della cultura e dell'imprenditoria rappresentano due condizioni capaci di ridurre il rischio di una impropria presenza dei partiti e di garantire una più generale capacità rappresentativa. Per favorire la scelta affidata ai Presidenti delle Camere è previsto il concorso facoltativo di alcuni soggetti particolarmente qualificati con il compito di proporre una rosa di candidature. Resta naturalmente libera la possibilità di scelta dei Presidenti, anche al di fuori delle candidature eventualmente proposte.

L'articolo 2 si riferisce invece al ruolo del consiglio e ai rapporti tra consiglio e presidente e tra consiglio e direttore generale. Si precisa in primo luogo che il consiglio si configura come organo di alta amministrazione e di garanzia in ordine all'attuazione dei compiti di servizio pubblico stabiliti dalla legge e dalla convenzione. Si sottolinea inoltre che il consiglio elegge il presidente ed esprime il gradimento sulla nomina del direttore generale.

Si aggiunge, infine, che il consiglio come organo di alta amministrazione delibera tutti i piani e i programmi aziendali, gli atti normativi generali, la struttura organica della società.

I poteri del presidente sono stabiliti dall'articolo 3 e riproducono nella sostanza il contenuto della norma attualmente in vigore. Le due modifiche riguardano, da una parte, la possibilità che siano attribuite al presidente competenze aggiuntive di spettanza del consiglio e, dall'altra, un riferimento più generale all'attuazione dei compiti di servizio pubblico, senza fare riferimento specifico alle competenze, in via di nuova definizione, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'ultimo articolo della proposta di legge ha lo scopo di raccordare l'intervento più urgente, contenuto nei primi articoli, con il disegno più generale sopra indicato. Questa funzione di cerniera viene attribuita alla convenzione che acquista la fisionomia di un contratto di programma e nella quale vengono disciplinate una serie di questioni fondamentali per la vita del servizio pubblico: compiti e obblighi, criteri di finanziamento sulla base del canone, opportunamente rivalutato, ma al di sotto dell'inflazione, previsione di un parere della Commissione parlamentare.

La convenzione acquista così un'importanza fondamentale per identificare, ogni sei anni, i compiti di servizio pubblico affidati alla società concessionaria, ma un compito ancora più rilevante è affidato alla legge che deve stabilire questi compiti su un piano più generale in modo da armonizzare e da equilibrare il sistema radiotelevisivo complessivo.

È da notare, infine, come la proposta contenuta nell'articolo 4, che raccoglie in misura ampia le indicazioni contenute nell'ultima relazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria al Parlamento, abbia un ulteriore importante significato. Da un lato, si presenta come coerente al disegno generale di evitare forme improprie di condizionamento della società con-

cessionaria, quali possono aversi non solo dal sistema delle nomine, ma soprattutto dai criteri discrezionali di finanziamento. Dall'altro, assicurando un meccanismo di finanziamento certo, ma comunque inferiore al tasso d'inflazione, ha lo scopo di evitare la tanto deprecata logica dei finanziamenti « a piè di lista » e di favorire concretamente un'azione incisiva di ristrutturazione aziendale.

Appena un cenno va dedicato all'articolo 5, che si presenta come una misura più rigida di quella prevista dall'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proprio per garantire una linea di serietà e di rigore alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 4.

Non è difficile scorgere in questo sintetico disegno normativo che, come si è già notato, deve porre le premesse coerenti per un più organico e successivo inter-

vento di riforma, un collegamento molto stretto anche con la logica europea.

Le direttive della CEE in materia e la convenzione di Strasburgo hanno posto alcuni principi, nella disciplina della televisione in Europa, diretti a regolamentare i confini esterni di un mercato in concorrenza. Ma già in alcuni documenti del Consiglio d'Europa sono stati posti dei principi generali sulla disciplina dei servizi pubblici operanti all'interno di questo mercato, secondo una tradizione tipicamente europea. È ora perfettamente coerente con questa logica che nel nostro Paese, sulla base dell'esigenza di un più corretto rapporto tra sistema politico e società concessionaria del servizio pubblico, si definiscano alcune regole generali per rendere compatibili principi e finanziamento del servizio pubblico con questa generale logica di mercato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il consiglio di amministrazione e di garanzia della società per azioni concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominato « consiglio », è composto di cinque membri nominati, d'intesa, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. I componenti del consiglio sono scelti tra alte personalità del mondo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale.

3. Nei dieci giorni che precedono la nomina, i Presidenti delle Camere possono chiedere che venga formulato un limitato numero di candidature da parte dei consigli regionali, del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dei sindacati rappresentativi dei dipendenti della RAI.

4. La carica di componente del consiglio è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

5. Il consiglio dura in carica tre anni.

### ART. 2.

1. Il consiglio svolge funzioni di alta amministrazione e di garanzia sull'attuazione dei compiti di servizio pubblico affidati alla concessionaria dalla legge e dalla convenzione.

2. Il consiglio nomina il presidente ed esprime il gradimento sulla nomina del direttore generale effettuata dall'assemblea degli azionisti.

3. Il consiglio delibera tutti i piani e i programmi aziendali, gli atti normativi generali, nonché la struttura organica dell'azienda.

4. Il consiglio esercita tutte le altre competenze indicate nell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

#### ART. 3.

1. Il presidente è nominato dal consiglio tra i suoi componenti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali, sull'attuazione dei compiti di servizio pubblico ed esercita le altre competenze che possono essergli attribuite dal consiglio.

#### ART. 4.

1. Un'apposita convenzione, stipulata ogni sei anni, in forma di contratto di programma, tra la RAI e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce, in attuazione della legge, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime il parere sulla convenzione.

3. La convenzione determina altresì la misura del canone di abbonamento alla radiotelevisione, rivalutata annualmente in misura comunque non superiore al tasso di inflazione, la quota di competenza della concessionaria stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione e la misura del canone di concessione proporzionato a quello sostenuto dalle radio e televisioni private.

4. In attesa della definizione della nuova convenzione, il canone di abbonamento è aumentato, con decorrenza 1° aprile 1993, di una quota corrispondente al tasso di inflazione maturato dall'ultimo aumento, ridotto di un punto percentuale per recupero di produttività.

ART. 5.

1. In presenza delle condizioni previste dall'articolo 4, la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevede la decadenza del direttore generale e del consiglio, si applica anche nel caso in cui sia presentato dagli amministratori all'assemblea degli azionisti, un bilancio consuntivo che rechi un disavanzo economico.